



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - art. 49, comma 1, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento acquisito in ALBANIA, paese non comunitario, dal Signor Bushi Marsel;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA la dichiarazione di valore in loco, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Tirana in data 21/10/2022, nella quale si dichiara che il titolo indicato nel dispositivo consentiva all'interessato di insegnare "insegnante di oboe" per la fascia di età da 15 a 18 anni, tale titolo alla data del suo conseguimento soddisfaceva tutti i requisiti previsti dalla legislazione locale, attualmente, invece, sono richiesti ulteriori requisiti, ovvero: svolgere il tirocinio per la professione indicata; superare l'esame di Stato; ottenere la licenza per l'esercizio della professione di insegnante; o, aver esercitato la professione regolamentata prima dell'entrata in vigore della L. 10171 del 2009;

CONSIDERATO, per quanto sopra indicato, che l'interessato al momento dell'entrata in vigore della legge albanese 10171/2009 aveva maturato esperienza professionale come "insegnante di Oboe" dall'12.11.1988 fino al 01.03.1991 presso la scuola media superiore artistica di "Jan Kukuzeli" - Albania come precisato dal rappresentante diplomatico italiano all'estero;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7/10/2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino albanese, di madrelingua albanese, non possiede la competenza linguistica necessaria, dovrà, al momento dell'esercizio della professione di docente presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie autonome, dar prova della conoscenza della lingua italiana documentando l'attestato a livello appropriato C2, rilasciato da Università o Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazione secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento del Consiglio d'Europa, secondo indicazioni di cui alla circolare ministeriale 7 Ottobre 2013, prot. N.5274;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, in combinato disposto con il comma 2, art. 49 del D.P.R.394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

ACCERTATO, che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n.206/2007;

DECRETA

1. Il titolo di formazione professionale:

-titolo di studio post-secondario: denominato "*DIPLOMË*" in "*Oboe*" (titolo accademico albanese di I ciclo) rilasciato da "Instituti i Larte i Arteve" (Tirana) in data 30/06/1988;

-esperienza professionale dall'12.11.1988 al 01.03.1991 presso la scuola media superiore artistica di "Jan Kukuzeli" – Albania, come precisato dal rappresentante diplomatico italiano all'estero.

posseduto dal cittadino albanese Professor Bushi Marsel, nato a Valona (ALBANIA), in data 11/11/1964, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di insegnante nella scuola secondaria di I grado per la **seguente classe di concorso:**

A030-MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art.32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio Manca

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R.642 DEL 1972